



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 115 del 18 Novembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv. Salvatore Stella, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Giovanni Regano, nella riunione del 18/11/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: PASSIONSPORT MANFREDONIA – CALCIO TRIANUM 2024 del 02/11/2025

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società ASD CALCIO TRIANUM 2024, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 25/11/2025 per la decisione del ricorso.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 17 Novembre 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C1

Gara: C.U.S. BARI A.S.D. – A.S.D. SALVATORE RUSSO VEGLIE del 01/11/2025 (Reclamo delle società A.S.D. SALVATORE RUSSO VEGLIE in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 04/11/2025 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo presentato dalla società asd Salvatore Russo - Veglie riguarda la decisione del Giudice Sportivo - pubblicata sul C.U. n. 38 del 4.11.2025 relativa a una gara disputata il 01.01.2025 valevole per il campionato di Calcio a Cinque, serie C1 tra la Asd Cus Bari e la ASD Salvatore Russo Veglie - con la quale è stata disposta la sanzione sportiva dell'ammenda di euro 800,00 per fatti riferiti ai sostenitori. Il gravame chiede la riforma/riqualificazione del provvedimento.

La società ricorrente articola la propria difesa su diversi profili.

Il reclamo contesta l'applicazione dell'art. 26 del C.G.S., sostenendo che il provvedimento del giudice sportivo appare eccessivo e disancorato dalla realtà dei fatti. La società evidenzia in particolare che il provvedimento, dalla mera lettura, appare esorbitante alla luce dei fatti che sono stati interpretati in maniera eccessiva. Viene sottolineato, infatti, che non corrisponda al vero l'assunto secondo cui la gara riprendeva regolarmente dopo l'intervento dei Carabinieri. Infatti, a suo dire, i militari dell'arma, giunti sul posto, non hanno rilevato alcun tumulto né hanno provveduto alla segnalazione di alcuni tifosi atteso che la condotta degli stessi non appariva rientrando nella disposizione di cui all'art. 5 bis della legge n.152/1975.

Il reclamo invoca -ad ogni buon conto- l'operatività delle circostanze previste dall'art. 29 CGS riguardo ai comportamenti dei sostenitori.

In particolare, richiama profili organizzativi e di cooperazione che, se riconosciuti, possono comportare l'esclusione della responsabilità o, in subordine, la sua attenuazione.

In via principale chiede, pertanto, disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato alla luce dei rilievi svolti. In via subordinata, la rideterminazione della sanzione in misura inferiore in applicazione delle previsioni dell'art. 29 CGS.

All'udienza del 17.11.2025 il relatore relazionava in ordine al fascicolo e compariva per la società reclamante il Presidente che si riportava al reclamavo e dichiarava che nessuno aveva scavalcato la recinzione e che non vi era stato alcun lancio di oggetti o bottigliette.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Nel sistema della giustizia sportiva, il referto arbitrale e gli atti degli ufficiali di gara hanno efficacia probatoria privilegiata sui fatti avvenuti in occasione dell'incontro. Nel caso in esame, il reclamo si limita ad affermazioni apodittiche circa l'asserita "ripresa regolare" dopo l'intervento dei Carabinieri, senza offrire elementi idonei a scardinare quanto attestato dall'ufficiale di gara.

Pertanto, la versione refertale resta il perno ricostruttivo dei fatti rilevanti ai fini disciplinari.

Dal referto si evince che *“a seguito del comportamento del giocatore Quarta Mattia della Salvatore Russo Veglie lo stesso dopo il provvedimento di espulsione cercava ulteriore contatto fisico con i tesserati del CUS Bari. lo stesso è stato bloccato e a seguito di tali fatti sostenitori riconducibili alla squadra Salvatore Russo Veglie scavalcavano la recinzione ed invadevano il rettangolo di gioco, venivano lanciate bottiglie d'acqua bagnando il campo e rendendo la superficie scivolosa e pericolosa. Dalla medesima area partivano minacce di morte e ingiurie rivolte a calciatori e agli ufficiali di gara urlando a voce alta tra cui: voi da qua non uscite, vi aspettiamo fuori, seguite da gravi offese anche in dialetto. Considerato il clima esagitato e la mancanza di condizioni minime di sicurezza sospendevo momentaneamente la gara per circa sei minuti per ripristinare le condizioni di regolarità. Dopo aver invitato il capitano della squadra ospitante ad attivarsi per il pronto ristabilimento della normalità, ho ripreso il gioco poiché erano state ripristinate le condizioni minime”*. Riporta, poi, nelle note sul referto di gara il direttore di gara che *“durante il rientro negli spogliatoi, sostenitori riconducibili alla squadra Salvatore Russo Veglie tentavano il contatto fisico con gli ufficiali di gara, provando a scavalcare il muretto di separazione con gli spogliatoi. Il contatto veniva evitato unicamente grazie al nostro rapido defilamento e all'intervento della forza pubblica presente la quale ci scortava fino agli spogliatoi. Gli stessi sostenitori **reiteravano** minacce di morte, offese gravi quali voi da qua non uscite, figli di puttana, vi aspettiamo fuori, ulteriori espressioni ingiuriose. La gara riprendeva il secondo tempo in condizioni ordinarie grazie anche alla presenza dei carabinieri”*.

Deve, quindi, darsi per appurato che: 1) vi sia stata una invasione di campo da parte di alcuni sostenitori della Salvatore Russo Veglie; 2) vi sia stato il lancio di bottiglie d'acqua sul rettangolo di gioco; 3) siano state profferite minacce all'indirizzo dei calciatori del C.U.S. Bari e degli Ufficiali di gara; 4) vi sia stata interruzione della gara la cui ripresa è stata garantita dai Carabinieri nel frattempo sopraggiunti.

L'argomento secondo cui i Carabinieri in ogni caso non avrebbero “rilevato alcun tumulto” o non avrebbero proceduto a segnalazioni è **giuridicamente inconferente** rispetto alla responsabilità sportiva.

La disciplina sportiva tutela l'**ordine della gara** e l'**incolumità** nell'impianto secondo parametri **autonomi** rispetto alla soglia penale o di pubblica sicurezza. L'assenza di arresti/denunce o di provvedimenti ex ordine pubblico **non neutralizza** la rilevanza disciplinare di condotte che, pur non integrando un reato o non imponendo interventi tipizzati, abbiano concretamente **messo a rischio** la sicurezza o turbato lo svolgimento della gara.

In altri termini: **nessuna “non notitia criminis” equivale a “non illecito sportivo”**. La responsabilità sportiva permane quando gli episodi – anche solo potenzialmente pericolosi – risultino accertati dai referti e abbiano inciso sull'ordine dell'evento.

Il richiamo all'art. 5-bis della legge n. 152/1975 (ordine pubblico) non sposta l'esito: si tratta di una norma **esterna** al perimetro disciplinare sportivo. Che il fatto non ricada nella tipicità penale o non determini misure di pubblica sicurezza non toglie che, ai fini del Codice di Giustizia Sportiva, la condotta dei sostenitori possa integrare gli estremi dell'**illecito da responsabilità della società**.

Gli episodi emersi (così come attestati dall'ufficiale di gara) ricadono nell'alveo dell'art. 26 CGS, che attrae alla società i comportamenti dei propri sostenitori in occasione della gara quando siano idonei a creare pericolo o turbativa.

L'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva configura la responsabilità della società per i fatti dei propri sostenitori verificatisi in occasione della gara quando le condotte risultino idonee a creare pericolo per l'incolumità degli addetti o dei partecipanti, ovvero a turbare l'ordine e il regolare svolgimento dell'evento sportivo. In questo quadro non è necessario dimostrare un tumulto in senso penalistico né la sussistenza di reati: rileva l'idoneità concreta delle condotte a mettere a rischio la sicurezza o a interferire con la normale prosecuzione dell'incontro, alla luce degli atti ufficiali, refertazioni arbitrali e rapporti di servizio.

I fatti riportati dall'ufficiale di gara delineano due episodi distinti e successivi, entrambi riconducibili ai sostenitori della ASD Salvatore Russo Veglie e strettamente connessi allo svolgimento dell'incontro. Nel primo episodio, a seguito dell'espulsione del calciatore Quarta Mattia, questi cercava ulteriore contatto fisico con tesserati del CS Bari. A ruota, sostenitori riconducibili alla Salvatore Russo Veglie scavalcavano la recinzione, invadevano l'area prossima al rettangolo di gioco e lanciavano bottiglie d'acqua, bagnando il terreno e rendendolo scivoloso e pericoloso. Contestualmente si registravano minacce di morte e ingiurie rivolte a calciatori e ufficiali di gara (“voi da qua non uscite, vi aspettiamo fuori”, anche in dialetto). Dinanzi a un clima esagitato e all'assenza di condizioni minime di sicurezza, l'arbitro sospendeva la gara per sei minuti, allo scopo di ripristinare la regolarità dell'evento.

Il secondo episodio si verificava durante il rientro negli spogliatoi: sostenitori riconducibili alla medesima società tentavano il contatto fisico con gli ufficiali di gara (nel referto di gara si riporta “**reiteravano**”), provando a scavalcare il muretto di separazione. Il contatto veniva evitato soltanto grazie al rapido defilamento della terna arbitrale e all'intervento della forza pubblica, che scortava gli ufficiali fino agli spogliatoi, mentre perduravano minacce di morte e gravi offese (“*voi da qua non uscite... figli di...*”). Il secondo tempo riprendeva poi in condizioni ordinarie, anche in ragione della presenza dei Carabinieri.

Questa sequenza, per come attestata in referto, consente di motivare compiutamente l'applicabilità dell'art. 26.

Sotto il profilo soggettivo, la riconducibilità dei protagonisti alla tifoseria della società sanzionata emerge dal contesto, nonché dalla connessione temporale e causale con un episodio che coinvolge un tesserato della medesima società (l'espulsione di Quarta), così da integrare l'elemento della riferibilità ai “propri sostenitori” richiesto dalla norma. Sotto il profilo oggettivo, le condotte descritte presentano plurimi indici di idoneità lesiva e turbativa: gli scavalcamenti e le invasioni in aree prospicienti il campo e il tunnel degli spogliatoi determinano un rischio concreto di contatto fisico con atleti e ufficiali; il lancio di bottiglie con bagnatura del terreno altera le condizioni di sicurezza del campo, creando rischio di scivolamento e cadute; le minacce di morte e le offese elevate verso gli ufficiali incrementano sensibilmente il livello di allarme e la percezione del pericolo.

Due ulteriori elementi, oggettivi e verificabili, confermano il superamento della soglia della fisiologia del tifo: la sospensione di sei minuti disposta dall'arbitro per ripristinare le condizioni minime di sicurezza, e la necessità dell'intervento e della scorta della forza pubblica per consentire il rientro negli spogliatoi. Entrambi i dati certificano che la condotta ha inciso sul regolare svolgimento della gara e ha comportato un concreto pericolo per l'incolumità delle persone presenti.

Non può attribuirsi valore scriminante alla successiva ripresa del gioco. La ripresa segnala un recupero delle condizioni minime per proseguire l'incontro, ma non elide l'illecito già perfezionato né neutralizza l'idoneità offensiva e la turbativa che si erano già manifestate. La dinamica complessiva, caratterizzata dalla reiterazione delle condotte ostili (due episodi distinti, tra campo e zona spogliatoi), dalla materialità pericolosa dei comportamenti (scavalcamenti, lanci, tentativi di contatto) e dalla gravità delle espressioni minacciose, integra pienamente i presupposti tipici dell'art. 26 CGS: ricorrono la riferibilità ai sostenitori della società e l'idoneità delle condotte a porre a rischio la sicurezza e a turbare l'ordine della gara.

In definitiva, alla luce della refertazione ufficiale e degli elementi oggettivi sopra richiamati, i fatti rientrano nell'alveo applicativo dell'art. 26 CGS e giustificano l'attrazione della responsabilità in capo alla società, con conseguente conferma della misura sanzionatoria irrogata.

La reclamante richiede in subordine l'applicazione della esimente di cui all'art. 29 comma 1 lett. D CGS. L'art. 29, comma 1, CGS prevede un'esimente solo se ricorrono almeno tre condizioni tipizzate. La lett. d) richiede che la società “*abbia immediatamente agito per far cessare le manifestazioni di violenza o di discriminazione*”. È dunque necessario (i) un intervento riconducibile alla società incolpata; (ii) un'azione tempestiva; (iii) l'effetto cessazione, non un mero contenimento provvisorio.

La reclamante invoca la lett. d) assumendo che, su invito dell'arbitro, il capitano della squadra ospitante si sarebbe attivato consentendo la ripresa e il regolare svolgimento della gara fino al termine. Va innanzitutto osservato che l'intervento non è affatto riferibile alla società reclamante. L'iniziativa decisiva, per stessa ammissione di controparte e come si evince dal referto, è infatti ascrivibile al capitano della squadra ospitante, che ha agito su invito del direttore di gara, non alla società reclamante. La lett. d) pretende, invece, che sia la società responsabile a porre in essere l'azione immediata ed efficace di cessazione. Un intervento di terzi (squadra ospitante) non integra il presupposto soggettivo della norma.

La sequenza refertata mostra due episodi distinti in precedenza riportati e meglio descritti nel referto arbitrale. Questa dinamica dimostra che le misure asseritamente attivate non hanno determinato la “cessazione” delle condotte: al contrario, vi è stata reiterazione e prosecuzione dell'aggressività, sino a richiedere l'intervento dei Carabinieri. Il requisito della lett. d) (“far cessare”) è dunque smentito: si è avuta, nella migliore delle ipotesi, una temporanea normalizzazione funzionale alla ripresa, non la cessazione dell'ostilità.

La ripresa del gioco è un dato neutro. Che la gara sia poi ripresa “*in condizioni ordinarie*” grazie anche alla presenza della forza pubblica non integra l'esimente: la ripresa non sana né cancella l'illecito già perfezionato e, soprattutto, non attesta l'efficacia causale di misure della società reclamante nel far cessare le manifestazioni – tanto più in presenza di un secondo episodio di grave allarme.

La richiesta di applicare l'esimente di cui all'art. 29, co. 1, lett. d) CGS non può trovare ingresso atteso che l'intervento decisivo non è della società reclamante ma di terzi (capitano squadra ospitante e forza pubblica); le misure non sono state, comunque, immediate e risolutive, come provato dalla reiterazione delle minacce e dei tentativi di contatto fisico. Neppure in via attenuante è possibile valorizzare il semplice dato della ripresa: la pluralità e gravità dei comportamenti (invasione/scavalcamiento, lanci pericolosi, minacce di morte, tentato contatto con ufficiali di gara) escludono una riduzione, essendo emersa un'oggettiva turbativa dell'ordine e un concreto pericolo per l'incolumità degli addetti.

Ferma la richiesta di conferma dell'impianto sanzionatorio, questa Corte ritiene corretto disporre la rideterminazione dell'ammenda da euro 800,00 al minimo edittale di euro 500,00, avuto riguardo ai criteri di proporzionalità e adeguatezza complessiva della risposta disciplinare.

In particolare: (i) mancano precedenti a carico della società reclamante nel periodo di riferimento; (ii) con il medesimo provvedimento è stata già irrogata la squalifica del campo per una giornata, misura che incide in modo significativo sul piano afflittivo ed economico-organizzativo. Ne deriva che la finalità preventiva e rieducativa della sanzione risulta adeguatamente soddisfatta anche con l'abbattimento dell'ammenda alla misura minima, evitando un cumulo eccessivo dell'afflittività a parità di fatto storico.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della L.N.D. Puglia, nella predetta composizione

DELIBERA

- 1) di ridurre ad € 500,00 l'ammenda inflitta dal Giudice Sportivo;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento del gravame.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 18 Novembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Mauro Zito (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 17 novembre 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Gara: S.S. TARANTO 2025 - ATLETICO ACQUAVIVA, Coppa Italia Eccellenza, Stagione Sportiva 2025/26, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 103 del 6.11.2025.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 10.11.2025, preceduto da preannuncio del 7.11.2025, la società istante ha impugnato il provvedimento contenuto nel C.U. n. 103 del 6.11.2025 con cui il Giudice Sportivo ha comminato, a carico del Sig. Nicola Russo, calciatore della S.S. Taranto, la squalifica per tre giornate effettive in quanto, *“a fine gara con atteggiamento aggressivo ed intimidatorio rivolgeva frasi gravemente irraguardose ed ingiuriose nei confronti del Commissario di gara”*.

Sostiene la reclamante che dal confronto tra le dichiarazioni rese negli atti ufficiali e la ricostruzione degli eventi riferita dal proprio tesserato, emergerebbe una discrepanza determinata da una errata percezione, da parte del Commissario di campo, dell'atteggiamento del proprio tesserato e delle frasi dallo stesso proferite: in particolare, il Sig. Russo si sarebbe rivolto al Commissario con una espressione di disappunto, del tutto priva di connotazione ingiuriosa ed offensiva, in un contesto di concitazione sportiva. Ne consegue, a parere della società, una incongrua e sproporzionata quantificazione della sanzione, anche alla luce della correttezza e del rispetto su cui la medesima compagine impronta la propria attività.

Nessuno è intervenuto per la Società all'udienza del 17.11.2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile.

La Società istante ha provveduto al deposito del preannuncio e del successivo reclamo in violazione dei termini previsti e stabiliti dal C.U. n.47/A (*“Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia [...]”*), a mente del quale, con riferimento ai procedimenti di ultima istanza dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale: *“[...] il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti [...]”*.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, provvedendo definitivamente sul reclamo

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società S.S. taranto 2025 SSD ARL;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 18 Novembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: A.S.D. REAL SANNICANDRO - A.S.D. PRO MASSAFRA 2022 del 09/11/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società A.S.D. PRO MASSAFRA 2022, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 24/11/2025, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società A.S.D. REAL SANNICANDRO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 24/11/2025, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO – MOLFETTA CALCIO SSD ARL del 09/11/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società MOLFETTA CALCIO SSD ARL, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 24/11/2025, alle ore 17.00, per la decisione del reclamo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: **UNICREDIT**

IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 18/11/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci